

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

**RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA.**

La legge in esame riforma il sistema amministrativo regionale e locale al fine di adeguarlo al contesto costituzionale in vigore a seguito della legge n. 3 del 2001 (Modifiche del Titolo V Parte II della Costituzione).

Le riforme in questione interessano in particolare i seguenti settori istituzionali: rapporti internazionali e con l'U.E., sistema delle autonomie locali, semplificazione, innovazione trasparenza dell'azione amministrativa, organizzazione regionale, rapporti con l'Università.

UNIONE EUROPEA E RAPPORTI INTERNAZIONALI (TITOLO I)

La legge prevede:

- la partecipazione della Regione alla formazione degli atti normativi e di indirizzo comunitari, assicurata e promossa dal Presidente della Giunta in base ad indirizzi del Consiglio;
- l'emanazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, della "legge comunitaria regionale" per l'adeguamento periodico agli obblighi derivanti da atti comunitari e da sentenze della Corte di Giustizia;
- la partecipazione della Regione a programmi e progetti promossi dall'U.E., di cui promuove la conoscenza presso gli Enti locali e la società civile.
- molteplici attività di rilievo internazionale esercitate dalla Giunta ;
- un documento programmatico pluriennale del Consiglio in materia di cooperazione, sulla cui base la Giunta approva modalità e strumenti per attività quali l'istituzione di sedi all'estero, la collaborazione con enti territoriali interni ad altro Stato, l'accoglienza di funzionari.

## SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI. (TITOLO II)

Circa la **potestà regolamentare** degli Enti locali nelle materie di competenza legislativa regionale (art. 117 co 6 Cost), la legge enuncia il principio di cedevolezza delle disposizioni regolamentari regionali rispetto ai regolamenti locali, attribuendo a quest'ultimi la determinazione delle sanzioni pecuniarie in caso di violazione.

Quanto **all'esercizio delle funzioni amministrative**, la legge:

- pone come fondamentale il principio di integrazione tra Enti locali, da attuarsi attraverso una programmazione concertata in ambito provinciale nonché la previsione di accordi tra Amministrazioni per l'unificazione delle conferenze in ambito provinciale;
- in applicazione dei principi costituzionali di differenziazione ed adeguatezza, prevede l'esercizio da parte di Unioni, Comunità montane, Associazioni intercomunali di funzioni laddove i Comuni non raggiungono i requisiti fissati dalla legge, stabilendo criteri preferenziali per l'erogazione di contributi settoriali alle forme associative degli Enti locali, incentivando l'esercizio associato delle funzioni comunali, promovendo accordi con altre Regioni per lo svolgimento in forma associata tra Comuni di Regioni diverse di funzioni e servizi comunali .

Impegno assunto in via prioritaria dalla Regione è la valorizzazione delle zone montane, da perseguirsi con azioni intersettoriali ed una programmazione negoziata tra Enti. Al contempo è riformato l'ordinamento delle **Comunità montane**, il cui statuto dovrà adeguarsi a disposizioni sulla composizione e sulle modalità di elezione degli organi.

I Comuni facenti parte del Circondario imolese possono istituire il **“Nuovo Circondario imolese”**, Ente pubblico locale con statuto approvato da tutti i Consigli comunali, che esercita le funzioni conferitegli da Comuni, Province e Regioni e concorre alla programmazione e pianificazione della Provincia.

In linea con il nuovo Titolo V della Costituzione, si dispone la soppressione del controllo preventivo sugli atti degli Enti locali e del Comitato regionale di controllo.

E' regolato il potere sostitutivo e la relativa procedura che la Regione esercita nelle materie di propria competenza sugli Enti locali in caso di

accertata e persistente inattività nell'esercizio obbligatorio di funzioni amministrative lesiva di interessi rilevanti del sistema regionale e locale.

In attesa dell'operatività del Consiglio delle Autonomie a seguito all'entrata in vigore del nuovo statuto, sono rimodulate le funzioni della CRAL, cui è riconosciuta, tra l'altro, la possibilità (ex art. 127 co 2 Cost) di proporre al Presidente della Giunta regionale la presentazione di ricorso alla Corte Costituzionale per questioni di legittimità costituzionale riguardanti atti legislativi statali invasivi delle prerogative delle autonomie territoriali.

### SEMPLIFICAZIONE, INNOVAZIONE, TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVE (TITOLO III)

La disciplina dei procedimenti amministrativi è informata a criteri di semplificazione, accelerazione, innovazione e trasparenza, anche per favorire l'accesso dei cittadini ai servizi della pubblica amministrazione.

A tali fini la legge favorisce le modalità dello sportello unico nonché l'aggregazione degli sportelli unici per attività produttive, edilizia ed espropriazioni, la trasmissione di comunicazioni dell'amministrazione mediante posta elettronica nonché processi di innovazione amministrativa e gestionale, e prevede norme per semplificazione delle modalità di pubblicazione ufficiale, e per la garanzia della trasparenza e della comunicazione nella realizzazione di lavori pubblici finanziati.

### ORGANIZZAZIONE REGIONALE. NOMINE. (TITOLO IV)

La legge prevede che la Regione, nel perseguire le proprie finalità e per meglio organizzare e gestire le sue attività, può istituire agenzie operative ed agenzie di supporto tecnico e regolativo, nonché aziende regionali per l'erogazione di servizi

In merito al controllo sugli atti degli enti strumentali o dipendenti dalla Regione, la legge detta una disciplina transitoria relativa al controllo sugli atti di alcuni enti regionali già controllati dal Comitato regionale di controllo, quali le IPAB, i Consorzi di bonifica, le Partecipazioni agrarie, i Consorzi fitosanitari, l'IBACN, che sono, al momento, oggetto di consistenti modifiche di assetto.

Per quanto riguarda l'adozione dei provvedimenti concernenti le **nomine di interesse regionale** la legge prevede:

- che, fino all'entrata in vigore del nuovo statuto, i provvedimenti di nomina di cui alla l.r. 24/1994 sono adottati dagli organi regionali competenti, secondo le loro specifiche attribuzioni con riferimento ai

- requisiti di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge ed avuto riguardo ai complessivi interessi istituzionali economici e sociali perseguiti dall'amministrazione regionale con l'incarico previsto, senza necessità di valutazioni comparative;
- l'abrogazione dell'art. 5 commi 1 e 2, degli artt. 6 e 7 della stessa l.r. 24/1994, ed in particolare delle disposizioni relative a inizio del procedimento, presentazione delle candidature, deliberazione di nomina;
  - la pubblicizzazione in tempo utile delle nomine da effettuarsi, da parte degli organi competenti all'adozione del provvedimento finale, tramite l'invio delle notizie e dei dati necessari a tal fine presso gli organi di informazione a diffusione regionale o attraverso altre forme di comunicazione pubblica. Per i provvedimenti di nomina oltre ad una tale pubblicizzazione è prevista la pubblicazione sul Bollettino ufficiale.

#### RAPPORTI CON L'UNIVERSITA' (TITOLO V)

La legge istituisce, quale organismo di raccordo tra Regione ed Università, la Conferenza permanente Regione-Università che svolgerà funzioni di concertazione attraverso la stipula di accordi fra la Regione e le Università rappresentate ed opererà nelle materie legate all'attività dell'Università, in particolare sanità, cultura e sistema informativo.

All'interno dello stesso titolo, la legge prevede poi l'emanazione di una direttiva della Giunta regionale sulla valutazione dei titoli per l'accesso agli impieghi nelle amministrazioni non statali.

Tra le disposizioni transitorie e finali la legge convalida i regolamenti approvati dalla Giunta ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1999, riconoscendo al Consiglio la competenza ad adottare regolamenti fino all'adozione del nuovo Statuto regionale.

Vengono stabilite infine norme per la semplificazione delle procedure a tutela della legalità del commercio.